



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
**Commissione Tributaria Regionale
del Friuli Venezia Giulia
TRIESTE**



RELAZIONE

SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA



Paolo Alberto AMODIO
Presidente f.f. della Commissione Tributaria Regionale
del Friuli Venezia Giulia

Trieste, 13 marzo 2017

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA**

**Paolo Alberto Amodio
Presidente f.f.**

**Relazione per l'inaugurazione dell'anno
giudiziario 2017**

SOMMARIO:

- 1. - Premessa;**
- 2. - Analisi dei rilevamenti statistici;**
- 3. - Considerazioni finali.**

Ringrazio, anzitutto, le autorità civili e militari, nonché i Colleghi, i dirigenti dell'Amministrazione Finanziaria, gli avvocati, i commercialisti, le signore e i signori, che onorano con la loro presenza la cerimonia di apertura del nostro anno giudiziario e porgo loro un cordiale saluto.

Ringrazio, infine, il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco Iacop, e il Segretario Generale del Consiglio, Augusto Viola, per la cortese ospitalità.

Un particolare ringraziamento rivolgo alla Consigliera Lucia Picone intervenuta in rappresentanza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria che, quest'anno ha voluto onorarci con la Sua presenza alla cerimonia inaugurale.

1. - Premessa

L'aumento progressivo della pressione fiscale ha risposto all'esigenza di assicurare il pareggio di bilancio, in un contesto reso più difficile dalla crisi finanziaria e dai rischi circa la sostenibilità del debito dei paesi europei più esposti.

Nei fatti l'aumento della pressione fiscale contrasta la caduta del gettito provocata dalla perdita permanente di prodotto, che sembra solo recentemente aver iniziato un'inversione di tendenza. La controindicazione di questa scelta sta negli impulsi recessivi che una maggiore imposizione trasmette all'economia reale, dunque nel rischio che un ulteriore rallentamento dell'economia allontani il conseguimento degli stessi obiettivi di gettito. Infatti, eccessiva pressione fiscale è responsabile della trasmissione all'economia di forti "impulsi recessivi" creando così un pericolo di ulteriore e progressivo "avvitamento" su se stessa, il cui pericolo deve essere attentamente monitorato, disinnescando il circolo vizioso in cui si potrebbe rimanere intrappolati.

La scelta di accelerare il riequilibrio dei conti attraverso un ulteriore aumento della pressione fiscale si porrebbe in contraddizione con gli indirizzi di riordino del sistema tributario italiano, ispirati a finalità di maggiore equità distributiva.

L'Italia è ben lontana dal sistema impositivo europeo e segnata dalla coesistenza di un'elevata pressione fiscale e di un rilevante tasso di evasione. Si è riusciti a ridurre (imposizione sui consumi), e, sotto altro profilo, a invertire (imposizione sul patrimonio), il differenziale negativo evidenziato dal nostro paese, senza poter tuttavia, intaccare, in misura decisiva, il differenziale in eccesso nella pressione fiscale complessiva, in generale, e nella tassazione dei redditi da lavoro e di impresa, in particolare, tenuto conto di tutti i gravami fiscali e parafiscali che gravano su quest'ultima e che secondo alcune rilevazioni supererebbero complessivamente il sessantacinque per cento del reddito.

Adeguarsi alla fiscalità europea, tuttavia, non è facile sia per le dimensioni dello sforzo da richiedere alla finanza pubblica, quanto per i limitati spazi di copertura disponibili, nella considerazione che il settore impositivo naturalmente deputato (il prelievo sui consumi) risulta già prenotato da un aumento a tempo delle aliquote Iva, che si spera comunque possa essere evitato per il suo effetto caratterizzato da rilevantissima nocività e pesantemente gravido di controindicazioni sul piano economico e sociale. Bisogna considerare che, poiché l'imposizione dei tributi incide sulla produzione, i consumi, il risparmio e la distribuzione della ricchezza, la sua intensità può produrre diversi effetti, poiché riduce la capacità di acquisto della famiglia e delle imprese, e, se troppo elevato, può determinare una contrazione della domanda e degli investimenti, riducendo la domanda globale. Può inoltre determinare l'inflazione da costi per eccessiva richiesta di adeguamenti salariali, diminuendo la propensione al

risparmio delle famiglie che non vogliono abbassare il proprio tenore di vita. A lungo termine gli effetti di una pressione tributaria eccessiva provocano una contrazione delle attività produttive, dell'offerta globale e dell'occupazione, determinando una fuga di capitali verso Paesi ove il peso fiscale è minore.

Esauriti i margini per operare sulle entrate volontarie (come quelle sui giochi), e dalla maggiore efficienza dell'attività di riscossione, è necessario pertanto ampliare la base imponibile assegnando alla lotta all'evasione e all'elusione e al ridimensionamento dell'erosione il compito di assicurare margini consistenti per un riequilibrio del sistema di prelievo al fine di poter almeno in parte conciliare rigore, equità e crescita.

Il punto fermo, però, resta la consistente riduzione della spesa corrente. Riduzione della spesa primaria da ottenersi attraverso la reingegnerizzazione dei processi amministrativi, il ridisegno organizzativo delle amministrazioni pubbliche e la ridelimitazione dei confini del pubblico, ma anche innovando nelle modalità di erogazione dei servizi amministrativi, prevedendone - quando economicamente giustificata e tecnicamente fattibile - una gestione autonoma e autofinanziata.

Va ripreso, infine, il processo volto a realizzare un abbattimento significativo del debito, attraverso la dismissione di quote importanti del patrimonio mobiliare ed immobiliare in mano pubblica.

Indispensabile è un miglioramento della qualità della normativa fiscale, spesso lessicalmente non chiara o che vede in contraddizione norme contenute in un testo legislativo con quelle contenute in un altro testo, determinando una difficoltà ed incertezza da parte del contribuente nell'applicarle, dell'Amministrazione fiscale nell'attività di controllo e verifica ed infine dei Giudici nella risoluzione delle inevitabili controversie.

Una legislazione fiscale chiara e ben scritta non è impossibile se si pensa ai testi originari della riforma dei primi atti settanta.

Sarebbe senz'altro opportuno che il legislatore, o meglio chi di fatto predispone in sede ministeriale i testi normativi si confrontasse prima della loro formulazione definitiva con chi dovrà a livello professionale e di amministrazione applicare le norme per verificarne la chiarezza e la pratica non eccessivamente farraginoso applicabilità.

Deve infine rilevarsi come sarebbe opportuno evitare eccessive varietà di fattispecie tributarie, cercando di raggrupparle in fattispecie ampie, che non richiedano quindi da parte dell'amministrazione controlli troppo analitici e particolareggiati per verificare la norma applicabile.

Nel quadro, come sopra rappresentato, si inserisce a pieno titolo il ruolo centrale della Giustizia Tributaria, esercitata dalle Commissioni Tributarie.

Tra i provvedimenti legislativi va segnalato, per il suo contenuto tra l'altro deflattivo del contenzioso il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 222, in relazione al quale si deve fare la riflessione che la sproporzione delle sanzioni determina, a volte, l'impossibilità di adempiere al versamento del corretto onere fiscale accertato (inadempimento spesso determinato da norme di difficile e ambigua interpretazione); prova ne è l'attuale, massiccia adesione alla cosiddetta "rottamazione" delle cartelle esattoriali costituente uno dei provvedimenti adottati con il sopracitato decreto legge e successiva legge di conversione; in proposito deve altresì rilevarsi come una normativa, che si ponga sulla stessa linea, in materia di contenzioso, che consenta una chiusura agevolata delle controversie fiscali, sarebbe vivamente auspicabile.

Deve rilevarsi come le Commissioni Tributarie, eredi delle vecchie Commissioni Tributarie di I e di II grado, si caratterizzano, rispetto alle altre giurisdizioni, per loro composizione "mista" che vede, su un piano di parità ordinamentale, la presenza di giudici non togati, scelti in prevalenza tra le varie categorie professionali, accanto a quella dei giudici togati provenienti, cioè, dalle magistrature ordinaria, amministrativa e contabile, conformemente alla tradizione liberale nel cui contesto erano originariamente nate sul presupposto che le controversie relative ai tributi dovessero essere decise da un organo espressione della comunità e non dello stato.

Allo stato, a fronte di un organico previsto di n. 4.668 giudici tributari (cfr. D.M. 11.04.2008), dai dati contenuti nel "Ruolo Unico Nazionale dei Componenti delle Commissioni Tributarie", si rileva che, al 31 dicembre 2016, prestano servizio presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali n. 3.155 giudici tributari, di cui n. 79 Presidenti di Commissione e n. 376 Presidenti di Sezione.

Sulla base di tali dati vi è dunque una scopertura complessiva di n. 1.513 Giudici, che incide fortemente sull'efficienza del sistema giudiziario tributario.

Il Consiglio di Presidenza supplisce a tale carenza mediante l'istituto dell'applicazione, non esclusiva, anche in via infra regionale.

Detto istituto, che nella giurisdizione ordinaria ha carattere eccezionale e vale solo per un'applicazione, nella giurisdizione tributaria costituisce norma, a tal punto che sono previste fino a tre applicazioni ad altrettanti Uffici giudiziari disseminati sull'intero territorio nazionale, fermo rimanendo l'incarico nella sede di appartenenza.

Si assiste, pertanto, a un Giudice tributario itinerante, destinato a coprire ben quattro incarichi, con grave dispendio di tempo e di energie che, sicuramente, non favoriscono la produttività e la qualità delle decisioni assunte.

In tale contesto, non si riescono a capire le ragioni ostative alla indizione di concorsi esterni per il completamento degli organici ovvero alla assenza di iniziative volte a ridisegnare le mappe degli organici, in funzione degli effettivi carichi di lavoro di ciascuna Commissione Tributaria.

Sul punto, non può non essere sottolineata l'evidente discrasia delle attuali piante organiche sul territorio nazionale, dal momento che gli Uffici giudiziari del Nord sono fortemente penalizzati, rispetto a quelli del Sud dell'Italia.

Negli ultimi anni il legislatore è intervenuto più volte, per garantire la terzietà del giudice tributario, prevedendo numerose cause di incompatibilità, quali disciplinate dall'art. 8 del decreto legislativo n. 545/1992.

A tale proposito, dopo gli interventi del 2011, anche il decreto legislativo n. 156 del 2015, ha aumentato le cause di incompatibilità per coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici, nonché per coloro che "direttamente o attraverso forme associative" esercitano l'attività di consulenza tributaria.

Naturalmente, occorre che il giudice tributario sia non solo terzo e imparziale, ma anche altamente professionale e adeguato alle funzioni, che è chiamato a svolgere.

Si può affermare con certezza, a tale proposito, che almeno nella maggioranza dei casi la acclarata celerità delle decisioni assunte dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali non va discapito della loro qualità.

Tutto ciò precisato, appare opportuno, effettuare, in questa sede, anche in questa occasione, una sintetica disamina dei più rilevanti adeguamenti apportati al rito e all'ordinamento dal decreto legislativo n. 156, intitolato "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23", con particolare riguardo a quelle concernenti

l'operatività delle Commissioni Tributarie, a valere dal 1° gennaio 2016 o dal 1° giugno 2016.

Per quanto concerne il rito, vanno poste in evidenza alcune modifiche e integrazioni apportate dal decreto legislativo n. 546/1992, sopra citato.

E così l'art. 17-bis opera una estensione generalizzata a tutti i soggetti impositori dell'istituto del reclamo e della mediazione, per le controversie di valore inferiore a ventimila Euro, istituto finora riservato agli atti impositivi della sola Agenzia delle Entrate.

L'art. 47, in tema di in sospensione dell'atto impugnato, dispone che il dispositivo dell'ordinanza deve essere immediatamente comunicato alle parti in udienza.

A sua volta, l'art. 48 bis introduce anche in grado di appello l'istituto della conciliazione, già presente nel processo di primo grado.

La novità più rilevante introdotta dal legislatore del 2015 riguarda il principio generale, in forza del quale tutte le sentenze emesse dalle Commissioni Tributarie sono esecutive.

Ciò stabilito, il legislatore ha dettato una specifica disciplina sia in tema di sospensione dell'esecuzione affidata al giudice dell'appello, sia in tema di giudizio di ottemperanza promosso innanzi al giudice che a pronunciato la sentenza.

Non v'è dubbio che quest'ultima riforma di carattere processuale è una conferma della alta specializzazione professionale della magistratura tributaria e della fiducia che la stessa riscuote.

In conclusione, sul punto, vi è un generale e condivisibile rafforzamento degli istituti cautelari, in favore di tutti gli attori del processo, di conseguenza le già insufficienti risorse di personale giudicante dovranno, prioritariamente, essere indirizzate alla soluzione di tali procedimenti.

Ciò detto sul piano ordinamentale, passando all'esame di alcuni dati, va sottolineato che - a livello nazionale - alla data del 31 dicembre 2016, le liti pendenti sono complessivamente n. 469.105 (di cui n. 318.685 presso le CTP e n. 150.420 presso le CTR), con una diminuzione percentuale del 12,84%, rispetto al 31 dicembre dell'anno precedente.

La produttività complessiva dei giudici tributari è passata dalle n. 301.895 controversie definite nell'anno 2014, alle n. 298.066 nell'anno 2015 e a n. 293.274 controversie definite al 31 dicembre 2016.

In linea generale, deve essere rilevato che, a fronte di un produttività annuale dei giudici in leggera diminuzione, le pendenze sono diminuite.

Tale riduzione sembra senz'altro connessa all'istituto del reclamo e della mediazione obbligatori, che investe le controversie di valore non superiore a ventimila euro, in punto tributo, che, fino all'anno 2015, riguardava gli atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate e che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, come già detto in precedenza, l'istituto è applicabile agli atti impositivi, notificati dopo tale data, emessi dalla generalità dei soggetti che amministrano tributi.

Si tratta di controversie ritenute marginali sotto il profilo del gettito tributario, ma che comunque rappresentano una parte rilevante del contenzioso pendente avanti a tutte le Commissioni tributarie.

Il reclamo, com'è noto, deve essere esperito, in via preliminare, ogni qual volta il contribuente intenda presentare un ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali, a pena l'improcedibilità del ricorso medesimo, e deve essere inviato all'Ufficio che ha emesso l'atto impositivo.

In particolare, per quanto riguarda la regione Friuli Venezia Giulia l'istituto del reclamo si è rivelato idoneo strumento deflattivo del contenzioso, considerato che, nel

periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, risultano presentate n. 1.689 istanze, tutte esaminate nel termine di novanta giorni previsto dalla norma per conclusione del procedimento.

Ebbene, delle n. 1.689 istanze "lavorate", n. 687, pari al 40,7%, non si sono concluse nella fase di mediazione ed è stato proposto il ricorso innanzi al giudice tributario, n. 1 istanza, pari allo 0,06% è risultata improponibile e n. 1.001 istanze pari al 59,27%, si sono concluse nella fase di mediazione.

In questi ultimi casi l'Agenzia delle Entrate e la parte contribuente hanno raggiunto l'accordo di mediazione, che ha composto la lite potenziale in n. 859 casi (85,81%), mentre per le residue n. 142 istanze (14,19%) - pur in presenza di un provvedimento di diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate - il contribuente non ha instaurato la lite davanti alla Commissione Tributaria Provinciale.

Dunque da tale analisi emerge che, nell'anno 2016, in quasi il sessanta per cento dei casi, le parti private non hanno instaurato la controversia innanzi alle CTP.

Si tratta di un trend coerente con quanto già si è verificato negli anni passati.

Ancora alla contrazione del contenzioso, come sopra posta in evidenza, ha contribuito, sia pure in modo residuale, anche il maggiore costo del processo tributario, a seguito dell'entrata a regime del contributo unificato, costo ulteriormente aggravato dalla modifica al comma 3-bis dell'art. 14 del D.P.R. 115/2002, apportata con l'art. 1, comma 598, lettera a) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Invero, la norma anzidetta prevede che, anche per le cause in appello, il valore della lite è determinato in relazione a ciascun atto impositivo originario, mentre in precedenza il sistema prevedeva che, in caso di riunione di ricorsi, il contributo unificato doveva essere versato in

relazione alla sola sentenza appellata, che aveva deciso più ricorsi riuniti.

Così delineato il quadro generale della Giurisdizione tributaria, alla data del 31 dicembre 2016, sottoporro alla vostra attenzione i dati più significativi sul funzionamento della giustizia tributaria nella Regione Friuli Venezia Giulia, con riferimento al periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016.

2. - Analisi dei rilevamenti statistici

Anche per il 2016, si è ritenuto opportuno utilizzare i dati dell'intero anno solare.

Il contenzioso pendente al 31 dicembre 2016, presso le Commissioni Tributarie Provinciali e presso la Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia è ancora in diminuzione (- 5,09%), rispetto al precedente periodo, con una punta massima del - 35,68% presso la Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia, mentre si rileva un aumento delle controversie pendenti presso la Commissione Regionale di n. 269 appelli (+ 40,15%), dovuta, principalmente alla diminuzione dei Giudici in servizio (n. 2 Giudici sono cessati nel 2016) e all'aumento degli appelli introitati (n. 86).

Complessivamente, tra il primo grado e l'appello, alla data del 31 dicembre 2016, risultano pendenti nella nostra regione n. 2.629 procedimenti, contro i n. 2.770 pendenti alla data del 31.12.2015, con una diminuzione in valori assoluti, nell'ultimo anno, di n. 141 procedimenti, così avvalorando un trend in costante diminuzione negli ultimi anni.

Sostanzialmente senza variazioni di rilievo è anche il numero dei ricorsi e degli appelli depositati, lo scorso anno, presso le segreterie delle Commissioni Tributarie della Regione che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, sono stati complessivamente

pari a n. 2.139, mentre nel corrispondente periodo dell'anno precedente erano stati n. 2.444.

Si tratta di uno scostamento (- n. 305 controversie), che investe, l'evoluzione del contenzioso che, a partire dal 2009, ha registrato una riduzione costante delle controversie pervenute, rispetto all'anno precedente.

La diminuzione dei ricorsi e degli appelli deve essere anche ricollegata al costante impegno degli Uffici impositori e, in particolare modo, dell'Agenzia delle Entrate, sia a livello regionale sia a livello provinciale, volto alla definizione in via amministrativa delle controversie tra fisco e contribuenti.

Quanto alle Commissioni Tributarie della regione, nel periodo in considerazione, sono state complessivamente definite tra primo e secondo grado n. 2.287 controversie, in riduzione (- 17,94%) rispetto al periodo precedente, nel quale le controversie definite erano state n. 2.787.

Rispetto al precedente esercizio, è leggermente diminuita la produttività media di ciascun giudice, che nell'anno 2016 è stata di n. 39,3 sentenze pro-capite, calcolata su n. 58,25 giudici presenti in regione, a fronte di una produzione pro-capite di n. 42,9 sentenze dell'anno precedente.

Si tratta di dati che vanno valutati tenendo anche conto della costante diminuzione dei Giudici tributari in servizio presso le Commissioni della Regione - che erano n. 67 al 31.12.2014; n. 62 al 31.12.2015; n. 59 al 31.12.2016 - e della generalizzata elevata complessità delle controversie trattate.

In ogni caso, la produttività come sopra posta in evidenza non tiene conto delle ordinanze (n. 312 nell'anno 2016), che hanno deciso sia sulle istanze di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, proposte in primo grado, principalmente, avverso accertamenti esecutivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (ai sensi dell'art. 47 D.Lgs. 546/92), sia sulle istanze di sospensione delle

sentenze di primo e di secondo grado proposte davanti alla Commissione Tributaria Regionale, a sensi del successivo art. 49 del decreto legislativo citato.

Di contro, le ordinanze pronunciate su tali istanze, in quanto non definiscono le controversie, non vengono prese in considerazione né ai fini del calcolo della produttività dei giudici, né per la liquidazione del compenso variabile, nonostante il gravoso impegno profuso dai Colleghi nello studio delle cause, che non è certamente inferiore a quello necessario per la redazione delle sentenze.

Per completezza di informazione, è opportuno porre in evidenza che, nell'anno 2016, nelle Commissioni Tributarie della regione sono state tenute complessivamente n. 376 udienze nelle quali sono state trattate n. 3828 controversie, di cui n. 3355 (87,6%) in pubblica udienza, con la presenza delle parti, ammesse a rappresentare verbalmente le proprie difese.

In ogni udienza sono stati trattati, mediamente, più di 10 fascicoli processuali.

In conclusione sul punto, ciò che emerge evidente è il fatto che, nella nostra Regione grazie all'ottimo lavoro sin qui svolto dai giudici di tutte le Commissioni tributarie, agli istituti deflattivi previsti dalla legislazione vigente e al conseguente impegno degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate, si è giunti a un arretrato fisiologico corrente, sicché le controversie proposte vengono decise, tra primo e secondo grado, di norma in un arco di tempo leggermente superiore al biennio.

Al buon andamento del contenzioso tributario hanno contribuito tutti gli operatori che intervengono nel processo.

E, tuttavia, deve essere sottolineato che alla riduzione in termini quantitativi del contenzioso tributario è corrisposto un aumento qualitativo dei ricorsi proposti.

Sul punto, deve essere dato atto che nella nostra Regione, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e i

professionisti svolgono un ruolo molto importante nello sviluppo delle rispettive posizioni, posto che gli atti della Pubblica Amministrazione sono ben motivati e ciò costituisce un ulteriore stimolo per tutte le categorie interessate.

Di conseguenza, anche per i giudici tributari aumenta l'impegno professionale nella stesura delle decisioni, che - come è noto - dopo i due gradi di merito vengono sottoposte al vaglio della Suprema Corte.

Significativo, in questo periodo, è stato il ruolo svolto dal "Garante del contribuente", figura indipendente istituita con la legge n. 212/2000 con l'introduzione nel nostro ordinamento dello Statuto dei diritti del contribuente, che ha rappresentato una svolta fondamentale del sistema tributario italiano poiché, superando l'ottica del rapporto conflittuale tra cittadino e Fisco, ha introdotto il "principio della cooperazione" tra ente impositore e contribuente.

Il giudizio sull'opera in concreto svolta dal "Garante del contribuente" in questi tredici anni è altamente positivo poiché, nel rispetto assoluto del principio di terzietà, tale Ufficio ha avuto e ha un ruolo di stimolo nei confronti della Pubblica Amministrazione e, al contempo, di tutela del cittadino - contribuente.

Nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, l'Ufficio del Garante, ha introdotto 72 esposti a seguito di istanze di altrettanti contribuenti, così suddivisi: n. 6 su istanze di rimborso, n. 48 per verifiche fiscali, n. 3 per tributi locali e n. 15 per materie varie non classificate.

Nel periodo in esame sono stati definiti n. 11 esposti presentati nell'anno 2015 e n. 59 presentati nel 2016.

Per i residui n. 13 esposti non ancora definiti, n. 12 sono in attesa di ulteriore documentazione da prodursi a cura del proponente, n. 1 in attesa di lavorazione.

Dai dati evidenziati emerge la significativa rilevanza che l'Ufficio del Garante è andato via, via assumendo nel territorio regionale, nel corso di questi anni.

Passiamo ora ad esaminare la situazione delle singole Commissioni tributarie, con l'avvertenza che il sistema di rilevazione adottato ai fini della determinazione delle percentuali relative all'esito delle controversie (favorevole/non favorevole a ciascuna delle parti in causa, ovvero di parziale soccombenza) considera esclusivamente quelle definite nel merito, e non anche le controversie definite in rito.

Commissione Provinciale di GORIZIA: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2016 sono n. 128, in notevolissima diminuzione di ben n. 71 controversie (-35,68%) rispetto a quelli pendenti al 31.12.2015, che erano n. 199 controversie (erano n. 386 al 31 dicembre 2014).

In diminuzione il numero dei ricorsi pervenuti, che sono n. 177, contro i n. 196 del 2015 e i n. 255 del 2014.

Il numero delle controversie definite con sentenza sono n. 247 nell'anno 2016 ed erano n. 384 al 31.12.2015.

Si tratta di una situazione molto positiva, che rinviene dalla operosità e dalla professionalità dei Giudici in servizio e dall'impegno profuso dal Presidente della Commissione.

L'organico della CTP di Gorizia è attualmente composto, oltre che dal Presidente, anche da due Vice presidenti e da sette giudici. Rispetto alla pianta organica prevista non è stato ancora attribuito un Presidente di sezione e un giudice.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2016, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 177 controversie introdotte nel periodo, l'83,05% (147 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), il 9,60% (17 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 3,39% (6 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 2,82% (5 ricorsi) riguarda atti

impositivi emessi dai Comuni e il residuo 1,13% (2 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 36.

La Commissione nell'anno 2016 ha tenuto n. 63 udienze trattando complessivamente n. 386 controversie e n. 45 istanze di sospensione degli atti impositivi.

Considerando solo i n. 186 ricorsi definiti con decisione di merito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Gorizia nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 43,55% delle controversie (81 ricorsi), totalmente soccombente nel 47,31% dei casi (88 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 9,14% delle controversie (17 ricorsi).

Sono n. 61 le controversie decise in rito, che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie.

Commissione Provinciale di PORDENONE: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2016 sono n. 177, sono in diminuzione di n. 41 controversie, rispetto a quelle pendenti al 31.12.2015, che erano n. 218 (erano n. 257 al 31 dicembre 2014).

Il numero dei ricorsi pervenuti nell'anno 2016 è di n. 262, contro i n. 391 del 2015.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 64.

La Commissione nell'anno 2016 ha tenuto n. 79 udienze trattando complessivamente n. 720 controversie.

In riduzione i ricorsi decisi, passati da n. 430 al 31 dicembre 2015, a n. 315 al 31 dicembre 2016.

L'organico della Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone, al 31 dicembre 2016, è composto da dieci giudici - rispetto ai dodici previsti in pianta organica - compreso il Presidente della Commissione, immesso in

funzioni nel mese di marzo 2014, due vice presidenti di sezione e sette giudici tributari, tre dei quali immessi nelle funzioni a dicembre 2016. Un vice presidente, con funzioni di presidente di sezione f.f. ha cessato dalle funzioni per raggiunti limiti di età a novembre 2016 ed un altro giudice è stato applicato in via esclusiva presso altra CTP da settembre 2016.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 262 controversie introdotte nel periodo, l'82,44% (216 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), il 0,38% (1 ricorso) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), il 6,87% (18 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 4,58% (12 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 4,20% (11 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 1,53% (4 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo il numero di n. 227 ricorsi definiti con decisione di merito dalla Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 38,33% delle controversie (87 ricorsi), totalmente soccombente nel 41,85% dei casi (95 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 19,82% delle controversie (45 ricorsi).

Il numero delle controversie decise in rito - che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie è di n. 88 ricorsi.

Commissione Provinciale di TRIESTE: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2016 sono n. 680, in diminuzione

di n. 156 controversie (-13,28%), rispetto a quelle pendenti al 31.12.2015, che erano n. 836 (erano n. 964 al 31 dicembre 2014).

In diminuzione, è il numero dei ricorsi pervenuti, che sono n. 348, contro i n. 380 del periodo precedente e contro i n. 490 al 31 dicembre 2014.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 129.

La Commissione nell'anno 2016 ha tenuto n. 52 udienze, trattando complessivamente n. 769 controversie e n. 126 istanze di sospensione degli atti impositivi.

In leggera diminuzione rispetto all'anno precedente i ricorsi decisi, che erano n. 508 al 31 dicembre 2015, e sono n. 505 al 31 dicembre 2016.

Alla data del 31 dicembre 2016, la Commissione Provinciale di Trieste è articolata su 2 sezioni, con una pianta organica di dodici giudici, ma presso la stessa prestano servizio complessivamente solo otto giudici tributari, compresi il Presidente della Commissione ed un vice presidente di sezione applicato in via temporanea - non esclusiva - in organico alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche.

Nell'anno 2016 ha preso servizio ed è stato immesso in funzioni un giudice tributario trasferito dalla CTP di Pordenone.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 348 controversie introdotte nel periodo, il 72,41% (252 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), l'11,21% (39 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 5,17% (18 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 8,91% (31 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni, l'0,57% (2 ricorsi) riguarda atti delle Camere di Commercio e il

residuo 1,72% (6 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo i 389 ricorsi definiti con decisione di merito, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 62,47% dei casi trattati (243 ricorsi), è totalmente soccombente nel 24,16% dei casi (94 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 13,37% delle controversie (52 ricorsi).

Il numero delle controversie decise in rito - che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie è stato di n. 116 ricorsi.

Commissione Provinciale di UDINE: i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2016 sono n. 705, in netta diminuzione di n. 142 (-16,77%) controversie, rispetto a quelle pendenti negli anni precedenti (n. 847 al 31 dicembre 2015, e n. 943 al 31 dicembre 2014).

In sensibile diminuzione (n. 211 controversie pari al 25,76%) è il numero dei ricorsi pervenuti, che sono n. 608, contro i n. 819 del periodo precedente e contro i n. 723 al 31 dicembre 2014.

Le istanze di sospensione pervenute sono state n. 174.

La Commissione nell'anno 2016 ha tenuto n. 95 udienze trattando complessivamente n. 1.351 controversie e n. 141 istanze di sospensione degli atti impositivi.

In diminuzione i ricorsi decisi, passati da n. 919 al 31 dicembre 2015, a n. 746 al 31 dicembre 2016.

La Commissione Tributaria Provinciale di Udine è articolata su tre sezioni.

L'attuale organico della Commissione Tributaria Provinciale di Udine è composto da quindici giudici, compreso il Presidente della Commissione, due presidente di sezione, due vice presidente di sezione, e dieci giudici tributari.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 608 controversie introdotte nel periodo, l'87,99% (535 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), il 0,16% (1 ricorso) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Territorio), il 1,97% (12 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 4,61% (28 ricorsi) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 2,80% (17 ricorsi) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 2,47% (15 ricorsi) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo i 452 ricorsi definiti con decisione di merito, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 35,62% dei casi trattati (161 ricorsi) è totalmente soccombente nel 44,91% dei casi (203 ricorsi), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 19,47% delle controversie (88 ricorsi).

Notevole è il numero delle controversie decise in rito (n. 294 ricorsi), che comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie.

Commissione Tributaria Regionale del FRIULI VENEZIA GIULIA: gli appelli pendenti al 31 dicembre 2016 sono n. 939, in aumento di n. 269 controversie, rispetto a quelle pendenti nell'anno 2015 (n. 670 al 31 dicembre 2015).

In notevole aumento rispetto all'anno precedente è il numero degli appelli pervenuti, che sono n. 744, contro i n. 658 del periodo precedente e contro i n. 587 al 31 dicembre 2014.

In diminuzione i ricorsi decisi, passati da n. 546 al 31 dicembre 2015, a n. 474 al 31 dicembre 2016, in

conseguenza dalla costante diminuzione dei giudici tributari in organico alla Commissione Regionale.

Infatti, alla data del 31 dicembre 2016, i giudici tributari in servizio presso la Commissione Tributaria Regionale sono 16 - ivi compresi il presidente della Commissione (che è cessato dall'incarico in data 04/01/2017 per limiti di età), tre presidenti di sezione e quattro vicepresidenti di sezione (di cui uno in applicazione fino al 14/02/2017), ripartiti tra quattro sezioni, - con la diminuzione di 2 unità (diventate 4 al 15/02/2017) rispetto al 31 dicembre 2015, rendendo la situazione - sotto il profilo dell'organico del personale giudicante - veramente difficile.

La Commissione nell'anno 2016 ha tenuto n. 87 udienze trattando complessivamente n. 602 controversie.

In relazione alle controversie pervenute nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, è interessante porre in evidenza la suddivisione per Ufficio o Ente impositore.

Delle 744 controversie introdotte nel periodo, l'83,74% (623 appelli) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Entrate (Entrate), l'8,47% (63 appelli) riguarda atti impositivi emessi dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il 2,69% (20 appelli) riguarda atti della riscossione emessi da Equitalia, il 3,36% (25 appelli) riguarda atti impositivi emessi dai Comuni e il residuo 1,75% (13 appelli) riguarda atti emessi da altri Uffici o Enti.

Considerando solo il numero di n. 351 ricorsi definiti con decisione di merito dalla Commissione Tributaria Regionale, nel periodo 1° gennaio/31 dicembre 2016, la Pubblica Amministrazione è risultata totalmente vittoriosa nel 42,45% delle controversie (149 appelli), totalmente soccombente nel 47,86% dei casi (168 appelli), mentre una decisione di accoglimento parziale è stata emessa nel 9,69% delle controversie (34 appelli).

Le controversie decise in rito in grado di appello sono n. 123 e comprendono l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la cessata materia, l'estinzione del processo, la

conciliazione giudiziale, la rinuncia al ricorso e altre tipologie.

Infine, va sottolineato che, in ossequio al principio della trasparenza e in adempimento delle disposizione del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il presidente della Commissione Tributaria Regionale assegna i ricorsi a ciascuna sezione mediante l'utilizzo della procedura di assegnazione prevista dall'applicazione informatica denominata SIGIT, che prevede l'estrazione casuale delle controversie e delle sezioni e l'abbinamento controversia/sezione in modalità automatica.

3. – Considerazioni finali

I dati sopra esposti danno conto di un impegno professionale dei giudici tributari della Regione, che consente una fisiologica risposta alla domanda di giustizia in tempi che sono leggermente superiori al biennio, tra primo e secondo grado.

Accanto alla tempestività vi è la qualità della risposta, tenuto conto della complessità della gran parte delle controversie trattate, che spesso si presentano molto articolate, in quanto coinvolgono plurime imposte e varie annualità.

Inoltre, particolare rilevanza assumono sul territorio le controversie in materia di dazi, accise, che rivestono profili di rilievo tanto sul piano probatorio, quanto in termini di valori economici.

A proposito di dazi, accise, va sottolineato che il Giudice tributario è giudice europeo, posto che i principi di effettività e di non discriminazione contenuti nel trattato CEE impongono il controllo di compatibilità della norma nazionale con le disposizioni comunitarie, giungendo al dovere del giudice di disapplicare la prima, ove si presenti incompatibile con la seconda.

Quindi, il rapporto tra giudice e norma comunitaria è immediato e diretto, con la conseguenza che il Giudice tributario è anche giudice della norma nazionale, escluso l'intervento del giudice delle leggi.

In tale contesto, sulla base del flusso del contenzioso, si può affermare - in via generale - che le sentenze dei giudici tributari delle Commissioni provinciali del Friuli Venezia Giulia danno risposte adeguate alle controversie sottoposte al loro esame, come si desume dalle impugnazioni proposte, complessivamente, avanti la Commissione Tributaria Regionale dall'Ufficio e dalle parti private.

Infatti, dalla relazione dello stato del contenzioso tributario, predisposta dal Dipartimento delle Finanze – Direzione della Giustizia Tributaria, si rileva che - nell'anno 2015 (ultima annualità per cui il dato è disponibile) - l'indice di propensione all'appello (rapporto tra i ricorsi definiti nel primo grado di giudizio e quanti, tra questi, sono stati appellati presso le CTR) determinato per le Commissioni Tributarie provinciali della regione è pari a 0,27 per la CTP di Gorizia; 0,13 per la CTP di Pordenone; 0,25 per la CTP di Trieste; 0,24 per la CTP di Udine, mentre la media nazionale è pari a 0,15 (Il valore dell'indice è compreso tra 0 e 1 ed è direttamente proporzionale alla propensione all'appello: tanto più esso è prossimo ad 1, tanto maggiore è la percentuale di sentenze di primo grado che sono state successivamente impugunate).

Quanto alla Commissione Tributaria Regionale, i dati ufficiali elaborati, per l'anno 2016, dall'Ufficio di statistica della Suprema Corte espongono n. 141 ricorsi per cassazione, a fronte di 474 sentenze depositate.

In conclusione, il quadro generale del funzionamento della Giustizia Tributaria nella Regione deve essere definito, nel complesso, soddisfacente, al di là delle carenze di organico sopra descritte.

Si tratta di carenze alle quali pone rimedio l'impegno professionale dei giudici tributari.

Ancora, per quel che riguarda la nostra Regione, va sottolineato che sarebbe stato impensabile raggiungere gli ottimi risultati, come sopra rappresentati, senza il valido supporto e, in alcuni casi, la dedizione di un personale di segreteria, preparato e motivato nello svolgimento dei compiti d'istituto e ciò, nonostante le gravi carenze esistenti presso gli Uffici, già più volte rappresentate al Ministero.

In tale contesto, ben venga l'introduzione del processo telematico, che sicuramente costituisce un'ulteriore passo in avanti per la riduzione dei tempi del contenzioso, così come le notifiche effettuate a mezzo posta certificata.

Infine, per concludere con una notazione di carattere generale: sul piano ordinamentale, va sicuramente riconosciuto alla Magistratura Tributaria, nel suo assetto attuale, di aver ridotto in misura drastica le pendenze esistenti, a partire dal 1996, e, cioè, al momento in cui è entrata in vigore la riforma, con la garanzia costituita dal doppio grado di giudizio di merito.

Ancora, va considerato che nei giudizi tributari è presente la parte pubblica - per definizione - forte e che si controverte su valori economici, di frequente, ben più elevati di quelli oggetto delle controversie civili ordinarie e su questioni giuridiche complesse, nel contesto di una produzione legislativa che non brilla per chiarezza ed è, comunque, in continua evoluzione.

In tale contesto, il doppio grado di giudizio costituisce un precisa garanzia per tutte le parti processuali.

Si pensi, solo per fare un esempio, alle tematiche in materia di abuso del diritto, di elusione fiscale, ovvero alle tematiche concernenti l'applicazione diretta delle norme comunitarie in materia di IVA, dazi e accise e, più in generale, alle tematiche sempre più articolate che presentano gli stessi accertamenti fiscali.

Infine, poiché in sede di giudizio di legittimità si verifica un vero e proprio “collo di bottiglia”, è necessario insistere, ancora una volta, per l’istituzione di una sezione autonoma in Cassazione, con un proprio organico, con la partecipazione prevalente di esperti estranei alla magistratura ordinaria, in grado di accelerare la decisione dei ricorsi, che oggi aspettano anche un lustro prima di essere definiti.

Sul punto, è sufficiente considerare che, presso le due sezioni specializzate della Cassazione, nel periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2016, sono stati definiti n. 8.431 procedimenti, a fronte dei n. 11.378 sopravvenuti nello stesso periodo, con un trend negativo che porta le attuali pendenze delle giurisdizioni speciali, al 31 dicembre 2016, a n. 50.242 procedimenti (in massima parte, provenienti dalle Commissioni tributarie), a fronte del dato complessivo di n. 106.060 procedimenti civili pendenti (numero che comprende anche i procedimenti speciali).

La conclusione è che la percentuale del contenzioso tributario, rispetto alla totalità dei procedimenti civili pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, supera la soglia del 47% di tutti i procedimenti civili.

Infine, mai come in quest’ultimo periodo, viene avvertita la necessità di un rapporto di collaborazione costante tra il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nel reciproco rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali.

Ringrazio, ancora, tutti i presenti per la loro partecipazione a questa cerimonia.

In nome del Popolo Italiano,
dichiaro aperto l’anno giudiziario 2017
della Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia
Giulia.

Paolo Alberto Amodio

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie
della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016

Indice delle Tabele allegate

Tab. 1	RICORSI E APPELLI PERVENUTI, DEFINITI E PENDENTI DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016
Tab. 2	RICORSI E APPELLI PERVENUTI
Tab. 3	RICORSI E APPELLI DEFINITI
Tab. 4	DATI RELATIVI ALLE UDIENZE
Tab. 5	RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER TIPO DI PRONUCIAMENTO
Tab. 5-bis	DATI RELATIVI ALLE ISTANZE DI SOSPENSIONE
Tab. 6	RICORSI E APPELLI PERVENUTI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 7	RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 8	RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN MERITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 9	RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN RITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE
Tab. 10	RICORSI E APPELLI DEFINITI IN MERITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA
Tab. 11	RICORSI E APPELLI DEFINITI IN RITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA
Tab. 12	IMPUGNAZIONI DINANZI ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE Indici regionali di ricorso per Cassazione - anno 2016

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016**

Anno 2016

Ricorsi e appelli pervenuti, definiti, pendenti dal 01/01/2016 al 31/12/2016

	A Controversie pendenti al 31.12.2015	B Controversie pervenute nell'anno 2016		C Controversie decise nell'anno 2016		di cui, proponente:		D PENDENTI AL 31.12.2016 ((A+B)-C)	VARIAZIONE PENDENTI	
		Contribuente	Ufficio	Contribuente	Ufficio	Contribuente	Ufficio		N°	%
CTP GORIZIA	198	177	0	247	0	247	247	128	-70	-35,35
CTP PORDENONE	218	262	0	314	0	314	314	166	-52	-23,85
CTP TRIESTE	838	348	1	505	1	504	504	681	-157	-18,74
CTP UDINE	843	608	2	746	2	745	745	705	-138	-16,37
CTP FRIULI V. G.	2.097	1.395	3	1.812	3	1.812	1.810	1.680	-417	-19,89
CTR FRIULI V.G.	671	744	416	474	328	474	211	941	270	40,24
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.768	2.139	1.808	2.286	331	2.286	2.021	2.621	-147	-5,31

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
nella Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016

Anno 2016

RICORSI E APPELLI PERVENUTI

	A Controversie pervenute nell'anno 2012	B Controversie pervenute nell'anno 2013		C Controversie pervenute nell'anno 2014		D Controversie pervenute nell'anno 2015		E Controversie pervenute nell'anno 2016		VARIAZIONE PERVENUTI			
		N°	%	N°	%	N°	%	N°	%	N°	%		
TP GORIZIA	261	219	-42	-16,09	255	36	16,44	196	-59	-23,14	177	-19	-9,69
TP PORDENONE	382	502	120	31,41	373	-129	-25,70	391	18	4,83	262	-129	-32,99
TP TRIESTE	556	585	29	5,22	490	-95	-16,24	380	-110	-22,45	348	-32	-8,42
TP UDINE	840	793	-47	-5,60	723	-70	-8,83	819	96	13,28	608	-211	-25,76
TP FRIULI V. G.	2.039	2.099	60	2,94	1.841	-258	-12,29	1.786	-55	-2,99	1.395	-391	-21,89
TR FRIULI V.G.	505	552	47	9,31	588	36	6,52	658	70	11,90	744	86	13,07
REG. NE FRIULI V. G.	2.544	2.651	107	4,21	2.429	-222	-8,37	2.444	15	0,62	2.444	0	0,00

Nota: Al fine della determinazione delle %, si considerano fatti 100 i valori dell'anno immediatamente precedente

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016**

Anno 2016

RICORSI E APPELLI DEFINITI

	A Controversie definite nell'anno 2012	B Controversie definite nell'anno 2013	VARIAZIONE DEFINITI		C Controversie definite nell'anno 2014	VARIAZIONE DEFINITI		D Controversie definite nell'anno 2015	VARIAZIONE DEFINITI		E Controversie definite nell'anno 2016	VARIAZIONE DEFINITI	
			N°	%		N°	%		N°	%		N°	%
CTP GORIZIA	364	219	-145	-39,84	213	-6	-2,74	384	171	80,28	247	-137	-35,68
CTP PORDENONE	552	464	-88	-15,94	405	-59	-12,72	430	25	6,17	314	-116	-26,98
CTP TRIESTE	941	604	-337	-35,81	608	4	0,66	508	-100	-16,45	505	-3	-0,59
CTP UDINE	1.503	1.127	-376	-25,02	957	-170	-15,08	919	-38	-3,97	746	-173	-18,82
CTP FRIULI V. G.	3.360	2.414	-946	-28,15	2.183	-231	-9,57	2.241	58	2,66	1.812	-429	-19,14
CTR FRIULI V.G.	972	703	-269	-27,67	571	-132	-18,78	546	-25	-4,38	474	-72	-13,19
CT REG.NE FRIULI V. G.	4.332	3.117	-1.215	-28,05	2.754	-363	-11,65	2.787	33	1,20	2.286	-501	-17,98

Nota: Al fine della determinazione delle %, si considerano fatti 100 i valori dell'anno immediatamente precedente

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016**

Anno 2016

DATI RELATIVI ALLE UDIENZE

	A	B	C	D	D
	Num. controversie trattate	Num. Udienze	Num. medio di controversie fissate per udienza (A/B)	Num. controversie trattate in pubblica udienza	% di trattazione in Pubblica Udienza
CTP GORIZIA	386	63	6,13	357	92,49%
CTP PORDENONE	720	79	9,11	681	94,58%
CTP TRIESTE	769	52	14,79	661	85,96%
CTP UDINE	1.351	95	14,22	1.172	86,75%
CTP FRIULI V. G.	3.226	289	11,16	2.871	89,00%
CTR FRIULI V.G.	602	87	6,92	484	80,40%
T REG. NE FRIULI V. G.	3.828	376	10,18	3.355	87,64%

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016

RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER TIPO DI PRONUCIAMENTO

	DEFINITI ANNO 2016	SENTENZA	%	DECRETO PRESIDENZIALE	%	ORDINANZA PRESIDENZIALE	%	ORDINANZA COLLEGALE DEFINITIVA	%
CTP GORIZIA	247	242	97,98	2	0,81	0	0,00	3	1,21
CTP PORDENONE	314	313	99,68	0	0,00	1	0,32	0	0,00
CTP TRIESTE	505	468	92,67	34	6,73	0	0,00	3	0,59
CTP UDINE	746	676	90,62	70	9,38	0	0,00	0	0,00
CTP FRIULI V. G.	1.812	1.699	93,76	106	5,85	1	0,06	6	0,33
CTR FRIULI V.G.	474	435	91,77	38	8,02	0	0,00	1	0,21
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.286	2.134	93,35	144	6,30	1	0,04	7	0,31

Tab. 5-BIS

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria

Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016**

Anno 2016

DATI RELATIVI ALLE ISTANZE DI SOSPENSIONE

	A	B	C	D		D
	Num. Richieste di sospensione pervenute	Num. Richieste di sospensione decise	Num. Richieste di sospensione accolte	% Richieste di sospensione accolte	Num. Richieste di sospensione respinte	% Richieste di sospensione respinte
TP GORIZIA	36	45	12	26,67	33	73,3
TP PORDENONE	64 *	0	0	0,00	0	0,0
TP TRIESTE	129	126	48	38,10	78	61,9
TP UDINE	174	141	22	15,60	119	84,4
TP FRIULI V. G.	403	312	82	26,28	230	73,7
IR FRIULI V.G.	8	8	0	0,00	8	100,0
Γ REG.NE FRIULI V. G.	411	320	82	25,63	238	74,4

* Trattate direttamente nel merito

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016 Anno 2016

RICORSI E APPELLI PERVENUTI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	PERVENUTI ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	177	147	83,05	17	9,60	6	3,39	5	2,82	2	1,13
CTP PORDENONE	262	217	82,82	18	6,87	12	4,58	11	4,20	4	1,53
CTP TRIESTE	348	252	72,41	39	11,21	18	5,17	31	8,91	8	2,30
CTP UDINE	608	536	88,16	12	1,97	28	4,61	17	2,80	15	2,47
CTP FRIULI V. G.	1.395	1.152	82,58	86	6,16	64	4,59	64	4,59	29	2,08
CTR FRIULI V.G.	744	623	83,74	63	8,47	20	2,69	25	3,36	13	1,75
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.139	1.775	82,98	149	6,97	84	3,93	89	4,16	42	1,96

Tab. 7

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016**

Anno 2016

RICORSI E APPELLI DEFINITI SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	DEFINITI ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	247	199	80,57	15	6,07	19	7,69	7	2,83	7	2,83
CTP PORDENONE	314	280	89,17	9	2,87	13	4,14	9	2,87	3	0,96
CTP TRIESTE	505	368	72,87	49	9,70	13	2,57	63	12,48	12	2,38
CTP UDINE	746	641	85,92	24	3,22	19	2,55	36	4,83	26	3,49
CTP FRIULI V. G.	1.812	1.488	82,12	97	5,35	64	3,53	115	6,35	48	2,65
CTR FRIULI V.G.	474	428	90,30	13	2,74	8	1,69	21	4,43	4	0,84
CT REG.NE FRIULI V. G.	2.286	1.916	83,81	110	4,81	72	3,15	136	5,95	52	2,27

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016 Anno 2016

RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN MERITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	DEFINITI IN MERITO ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	186	150	80,65	8	4,30	14	7,53	7	3,76	7	3,76
CTP PORDENONE	226	202	89,38	7	3,10	9	3,98	5	2,21	3	1,33
CTP TRIESTE	389	291	74,81	41	10,54	5	1,29	43	11,05	9	2,31
CTP UDINE	452	388	85,84	14	3,10	8	1,77	25	5,53	17	3,76
CTP FRIULI V. G.	1.253	1.031	82,28	70	5,59	36	2,87	80	6,38	36	2,87
CTR FRIULI V.G.	351	312	88,89	11	3,13	6	1,71	19	5,41	3	0,85
CT REG. NE FRIULI V. G.	1.604	1.343	83,73	81	5,05	42	2,62	99	6,17	39	2,43

Tab. 9

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
 della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016**

Anno 2016

RICORSI E APPELLI DEFINITI CON GIUDIZIO IN RITO - SUDDIVISI PER UFFICIO IMPOSITORE

	DEFINITI IN RITO ANNO 2016	AGENZIA DELLE ENTRATE	%	AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI	%	EQUITALIA	%	COMUNI	%	ALTRI UFFICI O ENTI	%
CTP GORIZIA	61	49	80,33	7	11,48	5	8,20	0	0,00	0	0,00
CTP PORDENONE	88	78	88,64	2	2,27	4	4,55	4	4,55	0	0,00
CTP TRIESTE	116	77	66,38	8	6,90	8	6,90	20	17,24	3	2,59
CTP UDINE	294	253	86,05	10	3,40	11	3,74	11	3,74	9	3,06
CTP FRIULI V. G.	559	457	81,75	27	4,83	28	5,01	35	6,26	12	2,15
CTR FRIULI V. G.	123	116	94,31	2	1,63	2	1,63	2	1,63	1	0,81
CT REG. NE FRIULI V. G.	682	573	84,02	29	4,25	30	4,40	37	5,43	13	1,91

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
 Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia

della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016

Anno 2016

RICORSI E APPELLI DEFINITI IN MERITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA

	DEFINITI IN MERITO ANNO 2016	FAVOREVOLE ALLA PARTE PRIVATA	%	GIUDIZIO INTERMEDIO	%	FAVOREVOLE ALL'UFFICIO IMPOSITORE	%	ALTRI ESITI DI DEFINIZIONE IN MERITO	%
CTP GORIZIA	186	88	47,31	17	9,14	81	43,55	0	0,00
CTP PORDENONE	226	95	42,04	44	19,47	87	38,50	0	0,00
CTP TRIESTE	389	94	24,16	52	13,37	243	62,47	0	0,00
CTP UDINE	452	203	44,91	88	19,47	161	35,62	0	0,00
CTP FRIULI V. G.	1.253	480	38,31	201	16,04	572	45,65	0	0,00
CTR FRIULI V.G.	351	168	47,86	34	9,69	149	42,45	0	0,00
CT REG.NE FRIULI V. G.	1.604	648	40,40	235	14,65	721	44,95	0	0,00

ALTRI ESITI DI MERITO: Liquidazione sentenza di ottemperanza - Revoca respinta.

Tab. 11

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria
Dati elaborati da base dati della Direzione della Giustizia Tributaria

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016**

Anno 2016

RICORSI E APPELLI DEFINITI IN RITO SUDDIVISI PER ESITO DELLA CONTROVERSIA

	DEFINITI IN RITO ANNO 2016	CESSATA MATERIA	%	INAMMISSIBILE	%	IMPROCEDIBILE	%	ESTINZIONE PER RINUNCIA DELLE PARTI	%	ESTINZIONE DEL PROCESSO	%	CONCILIAZIONE	%	ALTRI ESITI IN RITO	%
CTP GORIZIA	61	17	27,87	9	14,75	0	0,00	0	0,00	27	44,26	3	4,92	5	8,20
CTP PORDENONE	88	18	20,45	9	10,23	1	1,14	13	14,77	0	0,00	42	47,73	5	5,68
CTP TRIESTE	116	48	41,38	25	21,55	0	0,00	7	6,03	24	20,69	5	4,31	7	6,03
CTP UDINE	294	192	65,31	23	7,82	3	1,02	2	0,68	33	11,22	35	11,90	6	2,04
CTP FRIULI V. G.	559	275	49,19	66	11,81	4	0,72	22	3,94	84	15,03	85	15,21	23	4,11
CTR FRIULI V.G.	123	69	56,10	9	7,32	1	0,81	19	15,45	19	15,45	3	2,44	3	2,44
CT REG. NE FRIULI V. G.	682	344	50,44	75	11,00	5	0,73	41	6,01	103	15,10	88	12,90	26	3,81

ALTRI ESITI IN RITO: Incompetenza territoriale - Difetto di giurisdizione - Avvenuto pagamento - Tardività della controversia - Tributi soppressi - Condoni - Definizioni liti pendenti
Ricorso per ottemperanza respinto - Rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale - Altro esito definitivo.

Monitoraggio andamento della giustizia tributaria

Fonte dati: Suprema Corte di Cassazione - Ufficio di Statistica

**Evoluzione del contenzioso presso le Commissioni Tributarie della Regione Friuli Venezia Giulia
della Regione Friuli Venezia Giulia - Anno 2016
Indici regionali di ricorso per Cassazione (per 100.000 abitanti) - anno 2016**

REGIONE	N.ro ricorsi iscritti per tipo Giurisdizione		Popolazione residente al 01.01.2016 (fonte ISTAT)	Indice di Ricorso per Cassazione (x 100.000 abitanti)	Graduatoria delle Regioni (1 = max - 20 = min)
	Ordinaria	Speciale			
FRIULI VENEZIA G.	290	141	1.221.216	35,3	15
ITALIA	17.516	11.780	60.665.551	48,3	

Nella Giurisdizione speciale rientrano "principalmente" le Commissioni Tributarie

Analisi per settore della materia al deposito

REGIONE	N.ro ricorsi iscritti per tipo Giurisdizione		INDICE REGIONALE DI SETTORE			PESO PERCENTUALE SULL'INDICE REGIONALE		
	Ordinaria	Speciale	Civile	Tributario	Lavoro	Civile	Tributario	Lavoro
FRIULI VENEZIA G.	290	141	18,3	11,5	5,2	52,3%	32,9%	14,7%
ITALIA	17.516	11.780	19,8	18,9	8,9	41,5%	39,8%	18,7%